



C O M U N E D I T U R I

Città Metropolitana di Bari

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALL'OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 PER IL MESE DI MAGGIO

(approvato con deliberazione G.C. n. 44 del 28/04/2020)

I N D I C E

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 6 – Verifica dell'utilizzo del buono

Art. 7 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 8 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 9 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola nuovi criteri per la concessione, relativamente al mese di maggio, dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi alimentari e di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per “*generi alimentari*” prodotti alimentari (ad esclusione di alcolici e superalcolici);
- b) per “*generi di prima necessità*” prodotti per igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per igiene e pulizia di ambienti domestici;
- c) per “*soggetti beneficiari*” persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
- d) per “*buono spesa*” titolo spendibile in esercizi commerciali nel Comune di Turi aderenti all'iniziativa (pubblicati sul Sito Internet comunale e preventivamente comunicati dai cittadini in sede di istanza);
- e) per “*nucleo familiare*” si intendono i componenti di un nucleo risultanti nello stato di famiglia anagrafico ed effettivamente dimoranti nel territorio di Turi.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa rappresenta un beneficio *una tantum* da concedere a ciascun nucleo familiare, il cui importo è determinato come segue: € 100 per ogni componente del nucleo familiare avente diritto, sino ad un massimo di € 600.

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall'Ufficio Servizi Sociali sulla base delle istanze pervenute entro il 31/05/2020.
2. Ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1. viene disposto su **istanza di parte** proposta da residenti e dimoranti nel Comune di Turi prima dell'inizio dell'emergenza Covid-19 (precisamente alla data dell' 08/03/2020) che, in rappresentanza del nucleo familiare di appartenenza, dichiarino la sussistenza dei seguenti i requisiti, previsti a pena di esclusione dal beneficio:
 - di aver percepito, nella mensilità di aprile 2020, un importo complessivo per tutto il nucleo familiare inferiore ad € 600,00 a qualsiasi titolo (reddito da lavoro dipendente o autonomo, sostegno pubblico di qualsiasi natura, anche previdenziale);
 - che il medesimo nucleo familiare gode di patrimonio mobiliare con giacenza nel mese precedente la data dell'istanza, inferiore ad € 3.000,00 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di € 1.500,00 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di € 9.000,00.

3. Saranno esclusi dal beneficio dei Buoni Spesa coloro che ne abbiano già fruito a seguito di presentazione di istanza presentata nel mese di aprile, con riferimento ai redditi percepiti nel mese di marzo.
4. Le istanze pervenute entro le ore 12.00 del 30/04/2020 (anche se protocollate in data successiva) verranno istruite secondo i criteri di cui al precedente Disciplinare approvato con deliberazione G.C. n. 37 del 01/04/2020.
5. Le istanze presentate entro i termini prescritti ai sensi del presente disciplinare, verranno istruite ed evase fino ad esaurimenti dei fondi disponibili.

Art. 5 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Il beneficiario potrà spendere ciascun buono spesa, integralmente presso un solo esercizio commerciale o farmacia. E' fatto divieto utilizzare i Buoni Spesa per l'acquisto di alcolici e superalcolici.
2. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa saranno pubblicati sul sito internet comunale.

Art. 6 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verifica successivamente la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 7 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. Il Settore Servizi Sociali provvederà ad ampliare, tramite nuovo avviso pubblico, il numero degli esercizi commerciali, nonché delle farmacie e parafarmacie, siti sul territorio di Turi, disponibili all'accettazione dei Buoni Spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al D.Lgs. n. 50/2016; restano efficaci le convenzioni stipulate a seguito di pubblicazione del precedente avviso.
2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.
3. L'Ufficio dei Servizi Sociali, al fine di facilitare i rapporti con l'utenza e gli esercenti potrà anche avvalersi dell'ausilio della Protezione Civile.

Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera approvativa.